



17.11.2020 - Informazioni pratiche COVID

Care colleghe, cari colleghi,

vi trasmettiamo alcune importanti informazioni pratiche.

1. INDENNITÀ IN CASO DI QUARANTENA

Le persone costrette a interrompere l'attività lucrativa, perché poste in quarantena su prescrizione medica o su ordine di un'autorità, hanno diritto all'indennità perdita di guadagno IPG (IPG Corona): in caso di diritto dal 17 settembre 2020.

Per le persone residenti in Svizzera vale la comunicazione di entrata in quarantena emessa dall'Ufficio del Medico Cantonale, mentre per i lavoratori frontalieri vale la comunicazione di isolamento domiciliare/fiduciario emessa dall'operatore sanitario competente nel territorio di residenza.

1.1 Diritto all'indennità

Le persone messe in quarantena su prescrizione medica o ordine dell'autorità, che devono interrompere l'attività lucrativa, hanno diritto all'indennità se al momento dell'interruzione:

- 1- se sono obbligatoriamente assicurate all'AVS (il che implica avere domicilio o attività lucrativa in Svizzera) e
- 2- se esercitano attività lucrativa (salarziata o indipendente).

1.2 Inizio del diritto all'indennità

Il giorno successivo all'adempimento di tutte le condizioni di diritto (rilascio della prescrizione medica o ordine dell'autorità)

1.3 Cessazione del diritto all'indennità

Il diritto cessa al termine della quarantena, comunque al più tardi dopo il versamento di 10 indennità giornaliere. Se successivamente viene ordinata una nuova quarantena, può nascere un nuovo diritto ad un massimo di 10 indennità giornaliere. Per i lavoratori frontalieri, considerato che in Italia la quarantena è fissata in 14 giorni, si sta valutando la possibile estensione per questo periodo. Quindi non si sa ancora se rimane applicabile unicamente il primo termine di 10 giorni.

1.4 Ammontare dell'indennità

L'indennità ammonta all'80% del reddito medio soggetto all'AVS conseguito prima dell'inizio del diritto, ma al massimo 196 CHF al giorno. Nel caso dei salariati l'importo massimo dell'indennità giornaliera si raggiunge con salario medio mensile di 7350 CHF ($7350 \times 0.8 / 30$ giorni = 196 CHF al giorno).

1.5 Come richiedere l'indennità

L'indennità non è versata automaticamente, va richiesta. La procedura normale e più semplice è quella di mandare il certificato di quarantena al datore di lavoro, chiedendo al datore di lavoro di inoltrare la richiesta alla cassa di competenza. In caso di problemi o domande i soci del Sindacato VPOD possono rivolgersi ai nostri sindacalisti Calabretta (0797082440), Mantovani (0765369949) e Testa (0795510169).

2. INDENNITÀ PER I GENITORI CHE DEVONO CUSTODIRE DEI FIGLI

Per avere diritto all'indennità si deve essere genitore (residente o frontaliere) di 1 o più figli di età inferiore a 12 anni e subire una perdita di guadagno a causa della custodia dei figli. Si deve inoltre:

- 1- essere obbligatoriamente assicurato all'AVS (domicilio o attività lucrativa svolta in Svizzera) ed
- 2- esercitare attività lucrativa salariata o indipendente.

La necessità di custodia deve essere causata da provvedimenti messi in atto per combattere il COVID, come ad esempio la chiusura delle scuole dell'infanzia, elementari o asili nido, oppure perché la persona che si occupava dei figli è impossibilitata a farlo in quanto è stata messa in quarantena dal medico o da un'autorità. C'è diritto all'indennità anche quando il figlio è stato messo in quarantena e il lavoratore deve farsi carico della custodia. Il diritto non sussiste, qualora altre persone (coniuge, partner ecc.) possono farsene carico.

2.1 Inizio del diritto all'indennità

Inizio a partire dal quarto giorno successivo all'adempimento di tutte le condizioni di diritto.

2.2 Cessazione del diritto

Il diritto cessa al momento in cui si trova una soluzione alternativa di custodia o a seguito della revoca dei provvedimenti anti COVID (es. riapertura della scuola). Il diritto cessa altresì a seguito di perdita del lavoro: caso analogamente applicabile anche ai genitori che esercitano un'attività indipendente. In caso di riapertura parziale o graduale della scuola o struttura, si può beneficiare di un'indennità parziale. Si può beneficiare di indennità anche se cessa la custodia da parte di terzi. Vanno sempre forniti alla cassa di compensazione di competenza i giustificativi del caso.

2.3 Ammontare e modalità di richiesta dell'indennità

Vedi al capitolo quarantena

È possibile trovare informazioni aggiornate, opuscoli informativi e procedura per la domanda di prestazioni online: <https://www.ahv-iv.ch/it/Indennità-di-perdita-di-guadagno-Corona>

3. POSITIVITÀ AL COVID-19

Nel caso in cui una persona sia positiva al COVID 19 è considerata ammalata.

Segretariati del Sindacato svizzero del personale dei servizi pubblici e sociosanitari

Via S. Gottardo 30
6903 Lugano
091 911 69 30
Lunedì-venerdì
8-12/13.30-17.30
lugano@vpod-ticino.ch

Piazza Collegiata
6501 Bellinzona
091 826 12 78
Lunedì 8.15-12/13.30-17.30
Ma-ve: 8.15-11.45
bellinzona@vpod-ticino.ch

Piazzetta dei Riformati 1
6600 Locarno
091 751 00 47
Su appuntamento

Via L. Favre 10
6828 Balerna
091 646 00 69
Su appuntamento

Via Mongheria 1
6710 Biasca
079 708 24 40
Su appuntamento

